



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “Giovanni Paolo II”



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Indirizzo **Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)**
Telefono **0941902010** fax **0941918239**
Codice Meccanografico **MEIC83000X** - Codice fiscale **95008810830**
Sito Internet **www.icgiovannipaolosecondo.gov.it**
Indirizzo e-mail **meic83000x@istruzione.it** - **meic83000x@pec.istruzione.it**

Regolamento BYOD – “ Bring Your Own Devices” Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

L'azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), - **letteralmente: porta il tuo dispositivo** - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Pertanto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.

Dispositivi ammessi:

qualsiasi computer portatile, tablet, e-reader
NO CELLULARI

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita dell'insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per giochi durante le ore scolastiche.

E' vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata.

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'I.C., da cui potranno essere condivisi.

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione: pause o ricreazione.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.

Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.

Uso non consentito di Internet :

- a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- b. Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- c. Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione);

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:

- a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula;

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.

Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:

- Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;
- Non è ammessa la violazione dei copyrights;
- Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).
- La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e copyleft

Diritto di ispezione

- La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.
- La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione legata a bullismo, ecc.

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento: L'accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'I.C., agiscano responsabilmente e onorino i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà risultare nella temporanea o permanente perdita di accesso alla rete nonché □ altre azioni disciplinari e legali, se necessario. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I dispositivi potranno essere confiscati per l'intera giornata. Se un dispositivo viene confiscato, allo studente sarà richiesto di riporre il dispositivo nel proprio zaino per l'intera giornata.

**Il presente regolamento è approvato dal:
consiglio d'istituto nella riunione del 27/10/2016 con delibera n. 27.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MILICI)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 .comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39.
Il documento originale è custodito agli atti d'ufficio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig. Emilio AMMENDOLIA)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 .comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39.
Il documento originale è custodito agli atti d'ufficio